

Esente da bollo ai sensi dell'art.
27-bis del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642

REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA – PROVINCIA DI TRENTO

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL – PERGINE VALSUGANA

CONVENZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA REGOLANTE L'AFFIDO DEL
PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, IVI COMPRESA LA
RELATIVA MANUTENZIONE, PRESSO L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DISTRETTO EST – ZONA DI PERGINE VALSUGANA – CIG 66802615C4
– INDIVIDUATO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 19 – “PROGETTI DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI
SOCIALMENTE UTILI” – ANNO 2016, PREVISTO DAL DOCUMENTO DI POLITICA
DEL LAVORO 2015 – 2018 DELL'AGENZIA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO.

L'anno duemilasedici (2016), addì del mese di,
presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, - Pergine Valsugana (TN) –
Piazza Gavazzi, 4, avanti a me dott. Valerio Bazzanella, Segretario Generale della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol, autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblico-
amministrativa nell'interesse della Comunità, a ciò espressamente richiesto dal Presidente,
sono personalmente comparsi i Signori:

- PIERINO CARESIA, nato a Fornace (TN) il 24/05/1956, domiciliato per la carica
presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi, 4, Pergine
Valsugana (TN), CF/P.IVA 02143860225, il quale dichiara di intervenire ed agire nel
presente atto in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- PAOLO PONTALTI, nato a Trento il 13/05/1952, domiciliato per la carica presso la
sede legale della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90, sede legale

in Pergine Valsugana (Tn), via al Lago n. 11/A – CF/P.IVA 01322120229, la quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90.

I componenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, di comune accordo, avendo i requisiti di legge, rinunziano con il mio consenso all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che:

- il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015 – 2018, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1945 dd. 02/11/2015, comprende l'Intervento 19 “Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”;
- in data 23/02/2016, prot. arr. n. 4201/24.1, è pervenuto dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est di Pergine Valsugana il progetto di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, da realizzarsi nell'anno 2016 nell'ambito dell'Intervento 19;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 16 dd. 29/02/2016 è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione dei progetti di Intervento 19 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est, triennio 2016 – 2018, zona del Comune di Pergine Valsugana, ed approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tecnico – amministrativi tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 17 dd. 29/02/2016 è stato approvato il progetto di Intervento 19 di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, da svolgersi presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est per l'anno 2016;
- con nota prot. n. S202/2016/171378-24.4 dd. 05/04/2016, protocollata in atti in pari

data prot. n. 7951, l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato l'approvazione di tale progetto, con l'assegnazione di n. 13 lavoratori (n. 1 caposquadra + 12 operai comuni) per la durata di 6 mesi, e la concessione di un contributo totale presunto di € 43.044,73;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. _____ dd. _____, si è proceduto all'aggiudicazione del progetto alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90 di Pergine Valsugana (Tn).

Preso atto che la Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90 risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Trento al numero di iscrizione 01322120229 del Registro delle Imprese di Trento, con il numero repertorio Economico Amministrativo (REA) 130651 ed al Registro delle Cooperative sociali di tipo B), di cui alla L.R. 01.11.1993 n. 15, di Trento con matricola n. A157717;

vista la documentazione antimafia.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il sig. Pierino Caresia, in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, e il sig. Paolo Pontalti, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90, in esecuzione della succitata determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. _____ dd. _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90, di seguito per brevità denominata Società, come sopra rappresentata, l'incarico di eseguire le prestazioni previste dal progetto di abbellimento urbano e rurale, ivi

compresa la relativa manutenzione, da svolgersi presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est – zona di Pergine Valsugana”, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale – CIG 66802615C4, da svolgersi presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est, di seguito per brevità denominata Azienda, a Pergine Valsugana, nell'ambito dell'Intervento 19 – Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili, di seguito per brevità denominato Intervento, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, che ha approvato il progetto, e dalla Comunità, per un importo complessivo massimo di € 67.064,82, IVA 22% compresa.

Le attività e i servizi devono essere eseguiti dalla Società secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e sulla base del progetto allegato alla presente convenzione.

ART. 2

La Società accetta l'incarico di cui al precedente articolo 1 alle condizioni e secondo le modalità esposte negli articoli successivi. La Società dichiara di essere dotata di attrezzatura adeguata per la gestione delle attività previste dal progetto ed in possesso di una struttura tecnico/organizzativa idonea allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto; dichiara di possedere una sede amministrativa autonoma che assicuri adeguata accessibilità ed è in posizione di regolarità contributiva.

ART. 3

Con la presente convenzione si stabilisce che:

- si tratta di un progetto “di utilità collettiva” e dà luogo ad un finanziamento a cui si applica la Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 e s.m. e i.;

- la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla Società;
- l'incarico fa riferimento ad un "servizio d'interesse economico generale", in quanto diretto a sostenere e valorizzare l'occupazione di soggetti svantaggiati.

ART. 4

Le prestazioni verranno eseguite presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est – zona di Pergine Valsugana, Presidio ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana e Ospedale Riabilitativo "Villa Rosa" – via Spolverine – Pergine Valsugana.

ART. 5

Per la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 1 la Società si impegna ad assumere i lavoratori sotto indicati, iscritti nelle apposite liste approvate dall'Agenzia del Lavoro, applicando il trattamento previsto dall'*Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "Interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)"* previsti dal vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2011-2013, tra le quali l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali e vigente alla data di stipulazione della presente convenzione:

- n. 1 soggetto caposquadra a tempo pieno a 35 ore settimanali appartenente alla categoria A) – disoccupati da più di 12 mesi con più di 45 anni;
- n. 12 soggetti a tempo parziale a 15 ore settimanali appartenenti alla categoria C) – disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza.

I lavoratori devono essere assunti secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

La Società dovrà dotare i lavoratori di idoneo cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il progetto prevede una durata massima di 6 (sei) mesi, da terminarsi comunque entro il 31/12/2016 – rapportati su 5 (cinque) giorni alla settimana – a decorrere dalla data concordata tra le parti. Qualora il progetto non venisse concluso entro la suddetta data, verrà riconosciuto il costo lavoro, ed oneri correlati, sostenuti fino a tale termine.

Nel caso la durata del progetto dovesse per qualsiasi motivo risultare inferiore al periodo di tempo previsto al comma precedente, il corrispettivo di cui al successivo articolo 11 sarà commisurato all'effettiva durata del progetto.

ART. 7

La Società è tenuta a:

- a) eseguire le prestazioni in conformità al progetto di cui al precedente articolo 1 ed indicate nel progetto delle attività allegato alla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia. Le prestazioni da effettuare sono unicamente quelle approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammesse eventuali prestazioni aggiuntive o modificazioni rispetto al progetto approvato dall'Agenzia del Lavoro, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della medesima e di conseguenza della Comunità. Ogni eventuale interruzione o riduzione anche parziale nell'esecuzione del progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità e all'Azienda e debitamente motivata nella "relazione tecnica finale" di cui al presente articolo, lett. k), descrivendo in modo dettagliato la causa e gli eventi oggettivamente rilevanti che hanno originato la mancata esecuzione delle prestazioni stesse;
- b) fornire il noleggio attrezzature ed eventuali materiali indicati nel progetto in base ad accordi preventivi con il Servizio Immobili e Servizi Tecnici del Distretto Est

- dell'Azienda – zona di Pergine Valsugana. La spesa relativa, comprensiva anche di eventuali oneri di scarica, sarà liquidata direttamente dall'Azienda su presentazione di fattura, corredata di relativi rapportini dei noli e documenti di trasporto materiali;
- c) mettere a disposizione la figura del Coordinatore di cantiere, la cui idoneità dovrà essere documentata nella "scheda coordinatore", che la Società dovrà compilare ed inviare, completa delle informazioni per la reperibilità del coordinatore durante l'orario di svolgimento delle prestazioni, il giorno stesso della partenza del cantiere di lavoro, all'Agenzia del Lavoro e alla Comunità, assieme al modulo di inizio cantiere. Il Coordinatore di cantiere deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa di almeno sei mesi in campi coerenti con le attività svolte. Il Coordinatore di cantiere ha l'obbligo di monitorare costantemente il lavoratore, visitando direttamente le sedi di lavoro almeno due volte alla settimana, con durata delle visite di almeno un'ora cadauna, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico sia socio-relazionale, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze del lavoratore (rapportino presenze settimanali) utilizzati dal datore di lavoro. Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire gli aiuti necessari al lavoratore, intrattenendo i contatti con i soggetti a vario titolo interessati al progetto (Comunità, Azienda, Servizi segnalanti, Agenzia del Lavoro), fornendo loro, ogniqualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento delle prestazioni. In caso di sua sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione ai soggetti interessati. L'osservazione dei lavoratori è di competenza della Società tramite il Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla

Comunità. Il processo e l'esito di tale osservazione (che prevede una tappa intermedia ed una finale) sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere attraverso la "Scheda di Rilevazione", che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali della Comunità, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai lavoratori segnalati. Il Coordinatore di cantiere deve redigere anche la "relazione tecnica finale" dei lavori svolti, come indicato alla successiva lett. k);

- d) sovrintendere ai compiti affidati al caposquadra inerenti la conservazione scrupolosa del fascicolo rapportini settimanali presenze operai, la sua corretta compilazione, rilevazione ore e osservanza, disponendo per la sua esibizione ai soggetti interessati (Comunità, Azienda, Agenzia del Lavoro, Coordinatore di cantiere);
- e) collaborare fattivamente con la Comunità e con l'Azienda, attenersi alle disposizioni che in fase di svolgimento dei lavori e per la buona esecuzione degli stessi potranno da queste essere date e fornire tutte le informazioni relative all'andamento delle attività;
- f) attenersi alle disposizioni previste dalla seguente normativa in materia di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, in particolare il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., assumendo tutte le responsabilità in ordine all'applicazione della predetta normativa e tenendo in proposito sollevati ed indenni la Comunità e l'Azienda. La Società, in accordo con il Distretto Est – zona di Pergine Valsugana dell'Azienda, dovrà attivare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attivare. Al riguardo, si dà atto

che non esiste rischio di interferenza tra la Comunità e la Società, in quanto la Comunità non ha disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono le prestazioni. La Società dovrà inoltre attenersi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri. Le spese sostenute per i predetti adempimenti dovranno essere adeguatamente documentate. La Società è responsabile della sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli interventi e del rispetto delle altre norme regolamentari vigenti in materia nonché del rispetto del piano di sicurezza predisposto. La Società dovrà presentare alla Comunità e al Servizio Immobili e Servizi Tecnici del Distretto Est – zona di Pergine Valsugana – dell’Azienda copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, con l’indicazione del Direttore tecnico del cantiere responsabile del piano. Detto piano dovrà coordinarsi col piano generale di sicurezza e valutazione dei rischi dell’ex Ospedale Psichiatrico, dell’Ospedale Villa Rosa e delle altre strutture sanitarie interessate ai lavori, redatto dal responsabile della sicurezza dell’Azienda ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e dovrà contenere:

- un’analisi dei pericoli specifici del lavoro oggetto del contratto,
 - i mezzi da mettere in atto e le azioni da intraprendere per la prevenzione di tali pericoli,
 - la segnaletica di sicurezza, di circolazione e/o di salute, opere provvisorie e misure precauzionali da mettere in atto sui luoghi di lavoro specifica per i vari interventi sia per la sicurezza di tutti gli operatori di reparti e/o servizi del committente che dell’assuntore dei lavori,
 - i compiti delle varie funzioni in merito al problema della sicurezza.
- g) inviare il primo giorno di lavoro alla Comunità il rapportino di inizio cantiere, copia del modello UniLav e la scheda coordinatore, ed all’Agenzia del Lavoro la

documentazione di avvio lavori dalla stessa richiesta;

- h) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, all'atto del loro verificarsi, eventuali rinunce all'occupazione e relative motivazioni utilizzando il modello di proposta assunzione predisposto dall'Agenzia e sottoscritto dal lavoratore, e raccordarsi con la Comunità e con l'Azienda per attivare le eventuali procedure finalizzate alla sostituzione dello stesso. In caso di dimissione o licenziamento è fatto obbligo di inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro il rapportino di variazione cantiere, indicando le motivazioni. Il lavoratore subentrante deve essere iscritto nelle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia. Tempestiva comunicazione alle suddette parti va prevista anche in caso di eventuali provvedimenti disciplinari. Eventuali assenze del lavoratore dovranno essere comunicate alla Comunità e al Servizio Amministrazione del Distretto Est – zona di Pergine Valsugana dell'Azienda. In caso contrario, la presente convenzione può essere inappellabilmente annullata;
- i) disporre l'effettuazione a favore dei lavoratori delle visite mediche previste dalla Legge 626/1994 e s.m., con oneri interamente a proprio carico;
- j) far partecipare i lavoratori ad eventuali giornate formative a sostegno dell'inserimento lavorativo (in particolare, per il caposquadra sono previste attività formative specifiche, prima dell'avvio dei cantieri) ed informative in merito alle finalità dell'Intervento, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate

- lavorative a tutti gli effetti;
- k) presentare mensilmente alla Comunità copia dei rapportini settimanali presenze operai e copia dei fogli presenze mensili. Presentare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, entro la settimana successiva al termine dei lavori, il rapportino di fine cantiere. E' fatto obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del progetto, la contabilità finale sulla base dell'attività svolta, composta da tabella riassuntiva costi manodopera, dichiarazione di corrispondenza al vero dei dati esposti, "scheda di rilevazione" dei lavoratori (da consegnare con le dovute misure di riservatezza) e "relazione tecnica finale" contenente la descrizione degli interventi eseguiti, redatta e sottoscritta dal Coordinatore di cantiere e controfirmata per approvazione dal delegato del Direttore Generale dell'Azienda, la quale tratterrà una copia; il tutto secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso dei termini dati dalla Comunità, pena la sospensione nella liquidazione del saldo;
- l) comunicare tempestivamente, e comunque in corso di esecuzione del progetto, eventuali modifiche ai dati di spesa conseguenti ad aggiornamenti contrattuali, nuove disposizioni previdenziali e/o di Legge. La Comunità si impegna a riconoscere e liquidare l'eventuale aumento del costo manodopera derivante da tali circostanze, i costi previsti dall'Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro (indennità di trasporto, festività infrasettimanali e maggiorazioni orarie, costo previdenza complementare a carico del datore di lavoro (Laborfonds)) e costi correlati, subordinatamente alla relativa copertura finanziaria dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda;
- m) sovrintendere alla tempestiva e continua esposizione presso la sede di lavoro di cui al precedente art. 4 del cartello "Interventi di accompagnamento all'occupabilità" consegnato alla Società ad inizio progetto.

ART. 8

La Società tiene sollevato ed indenne la Comunità da ogni controversia che possa derivare da contestazioni o danni causati a terzi in ordine all'esecuzione delle prestazioni. A tal fine la Società produce alla Comunità idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare da lesioni a persone, cose o animali, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- R.C.T.: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
- R.C.O.: € 3.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata.

Per eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità potrà rivalersi nei confronti della Società con la richiesta del pagamento di penalità.

Le penali, il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore ad € 155,00, saranno stabilite dalla Comunità previa regolare contestazione scritta di inadempienza, verso la quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione. Mancanze o disservizi di grave entità o frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami formali da parte della Comunità (superiori a sei contestazioni), potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile. Il pagamento delle penalità e la risoluzione del contratto per inadempienza grave non liberano la Società dalla responsabilità dei danni causati dalle inadempienze stesse.

L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto a conclusione del servizio all'atto del pagamento del saldo.

ART. 9

In caso di esecuzione parziale del progetto (vedasi art. 7 – lett. a), di esecuzione con personale non rientrante nelle tipologie dell'Intervento o comunque di esecuzione non idonea al conseguimento degli obiettivi dell'Intervento, la Comunità può revocare lo stesso a suo giudizio insindacabile. In caso di risoluzione la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente.

ART. 10

La Comunità effettuerà controlli periodici mediante proprio personale al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Società siano conformi a quanto previsto dal progetto e dalla presente convenzione. L'eventuale mancata osservanza delle norme sopra esposte può comportare in qualsiasi momento la sospensione delle attività e pertanto la risoluzione della convenzione e/o l'applicazione delle penali ai sensi del sopraccitato articolo 8.

L'approvazione degli atti contabili finali spetta alla Comunità.

ART. 11

Il costo massimo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è previsto in complessivi € 67.064,82 IVA 22 % compresa, di cui:

| | | | |
|----|--|---|------------------|
| a) | COSTO MANODOPERA CAPOSQUADRA | € | 8.239,98 |
| b) | COSTO MANODOPERA OPERAI COMUNI | € | <u>32.513,04</u> |
| | TOTALE COSTO MANODOPERA | € | 40.753,02 |
| c) | COSTO DI GESTIONE (25% totale costo manodopera lett. a) + b) | € | 10.188,26 |
| d) | COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale pari al 100% lett. a) + 70% lett. b) | € | <u>4.029,88</u> |
| | IMPONIBILE | € | 54.971,16 |

IVA 22% € 12.093,66

TOTALE COMPLESSIVO IVA compresa € 67.064,82

Il costo complessivo sopra indicato è stato determinato in base ai vincoli e agli obblighi previsti dall'Intervento per l'anno 2016 approvato dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e dalla vigente Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva, tra cui l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali.

Si dà atto che è stata applicata una procedura di confronto concorrenziale per l'aggiudicazione del progetto, per cui non è vincolante la comparazione del compenso (costo gestione) al valore storico pratica per affidamenti di analoghi servizi e che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati, altrimenti economicamente non vantaggioso.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto non possono essere richiesti ulteriori specifici finanziamenti pubblici.

Non sono ammissibili spese per l'effettuazione di lavori già finanziati negli anni precedenti.

ART. 12

L'importo complessivo massimo spettante alla Società per l'esecuzione delle prestazioni, determinato in € 67.064,82 IVA 22% compresa, secondo quanto indicato al precedente art. 11, verrà liquidato nel seguente modo:

- liquidazione in 5 rate posticipate mensili per l'importo di € 9.000,00 (novemila/00) più IVA su presentazione di regolare fattura, emessa rispettivamente dopo 1, 2, 3, 4 e 5 mesi dall'inizio dei lavori, previa verifica della regolarità contributiva;
- liquidazione del saldo al termine del progetto sulla base dei costi effettivi, previa verifica della copertura finanziaria da parte dell'Agenzia del Lavoro e

dell'Azienda, nel limite massimo complessivo di spesa previsto nella presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 lett. l), e su presentazione di regolare fattura corredata della documentazione richiesta all'art. 7 lett. k). La liquidazione finale è altresì subordinata all'accertamento della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno sempre riportare, a pena di sospensione nel pagamento il CIG, come da successivo art. 16, ed i costi separati (costo manodopera caposquadra, costo manodopera operai comuni, costo di gestione, costo Coordinatore di cantiere).

Il costo di gestione è riconosciuto in percentuale sul totale costo manodopera effettivo ed è regolato sulla rata a saldo.

I costi finanziati dall'Agenzia del Lavoro non possono superare quelli riconosciuti dalla medesima Agenzia del Lavoro ai fini dell'assegnazione del contributo.

La liquidazione della prima rata è subordinata, oltreché alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DOL (Durc On Line), alla presentazione da parte della Società di:

- documentazione attestante l'avvenuta assunzione (modello UniLav);
- rapportino di inizio cantiere;
- scheda Coordinatore di cantiere.

ART. 13

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture al repertorio della Comunità. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Nel caso il pagamento dei corrispettivi sia subordinato al ricevimento di specifica documentazione e qualora la medesima pervenga in data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento di tale documentazione. Il pagamento degli importi a saldo avverrà ad avvenuto ricevimento e controllo della documentazione di rendiconto di cui all'art. 7 – lett. k) e previa verifica del

contributo dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda.

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche, si precisa che la Comunità è soggetta allo split payment.

ART. 14

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, la Società è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione stessa, una cauzione definitiva, nella forma della fideiussione bancaria, nella misura di € 2.748,56 (importo ridotto del 50% in quanto Onlus).

Non saranno accettate fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione.

ART. 15

Per l'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1 la Società ha necessità di trattare i seguenti dati: dati personali (sia comuni che sensibili) riferiti agli utenti e loro familiari.

La Società è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 169/03).

In particolare la Società si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali rispettando le disposizioni previste;
- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano

esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati;

- adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come prescritto dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal proprio disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
- verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate;
- provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite;
- comunicare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati, come previsto dalla Parte I, titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere contenute nella presente convenzione o successivamente impartite dalla Comunità;
- entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la Società deve provvedere a elaborare ed inviare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla Società.

ART. 16

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanze a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti il progetto.

ART. 17

Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 27/01/2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 18

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 8, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della Società anche in relazione ad una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Comunità, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della Società.

E' facoltà della Comunità procedere alla risoluzione del contratto anche qualora si verificano a carico della Società le ipotesi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (assenza dei requisiti di ordine generale).

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Comunità dichiara alla Società che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto la Comunità accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Società si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Comunità il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando la stessa alla Società che segue immediatamente in graduatoria o ad altra Società Cooperativa.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle prescrizioni fissate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in sede di approvazione dell'Intervento 19 per l'anno 2016.

ART. 20

In caso di inadempienze relative all'effettuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART 21

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione (registrazione, diritti di rogito, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico della Società.

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito, si determina il valore del presente contratto in € 54.971,16. L'importo relativo ai diritti di rogito dovrà essere ridotto al 50%, giusta combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97 e del punto 9) delle Norme Speciali della Tabella D allegata alla L. 604/62 e s.m.i., in quanto la Società è una ONLUS.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – ALLEGATO B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s. m. ed integrazioni.

Su richiesta delle parti, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto e stipulato in modalità elettronica mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su __ () pagine a video, delle quali ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme a verità ed alla loro volontà ed in segno di accettazione sottoscritto in mia presenza con firma digitale, a sensi dell'art. 52 bis della Legge 89/1913, verificate a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. Il presente atto consta di due allegati.

La convenzione non è in contrasto con l'ordinamento giuridico e verrà trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento; in tale sede verrà registrato con spese contrattuali assolute in misura fissa pari ad € 200,00.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI | IL PRESIDENTE |
| COOPERATIVA 90 | DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA |
| SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE | E BERSNTOL |

- Paolo Pontalti -

- Pierino Caresia -

U/Prog/eg/2016/comunitàaltavalsuganaebersntol/convenzioni/Intervento 19-2016 Abbellimento APSS.doc

24.1

PROG



Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

- Servizio Immobili e Servizi Tecnici -


PROGETTO "INTERVENTO 19"
- anno 2016 -

Zona di PERGINE VALSUGANA

Abbellimento urbano e manutenzione del verde

Presidio ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana

Ospedale Riabilitativo "Villa Rosa" - via Spolverine - Pergine Valsugana



SERVIZIO IMMOBILI E SERVIZI TECNICI

Il Responsabile Zona Pergine e Borgo
- per. ind. Stefano Zanghellini -



Il Responsabile Nucleo Gestione Immobili
- ing. Claudio Candioli -

Pergine Valsugana, gennaio 2016

PREMESSA

Come da richiesta dell'Amministrazione del Distretto, anche quest'anno per la manutenzione del verde, si prevede il coinvolgimento dell' "INTERVENTO 19", per la durata di 6 mesi circa. Per il restante periodo, si provvederà con gara attraverso affidamento concorrenziale.

I Progetti Azione 10 ora denominati "Intervento 19" sono attivati ormai da diversi anni, in convezione con il Comune di Pergine Valsugana ed hanno trovato sempre dei riscontri positivi anche perché beneficiano di un contributo determinante da parte dell'Agenzia del Lavoro.

Tali interventi che all'inizio hanno riguardato le pertinenze dei vari edifici dell'ex Ospedale Psichiatrico e dell'Ospedale Villa Rosa di Pergine, sono stati successivamente estesi anche al Presidio Ospedaliero S. Lorenzo di Borgo Valsugana. Grazie agli interventi realizzati nel corso dei citati progetti ne è stata assicurata la manutenzione delle pertinenze, nonché la realizzazione di azioni di abbellimento delle relative zone a verde.

Le opportunità lavorative date alle persone assunte per la realizzazione dei vari progetti, quasi tutti utenti dei Centri di Salute Mentale e delle strutture psichiatriche di Pergine e Borgo, rappresentano (in un quadro di integrazione socio-sanitario) un'occasione preziosa per dare una risposta dignitosa ed efficace ai loro bisogni occupazionali, come risulta dalle relazioni dell'Unità Operativa di Psichiatria.

Ciò ha comportato dei risvolti positivi sia nella gestione che nell'impiego delle persone.

L'Amministrazione del Distretto in accordo con il Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica, ha attivato direttamente detti progetti in convezione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e s.m., che consente l'affidamento diretto alle Cooperative sociali di tipo B, purché le Convenzioni siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza non discriminazione e di efficienza.

La proposta progettuale "Intervento 19" per l'anno 2016, relativa agli interventi da realizzarsi nelle pertinenze degli edifici del Presidio dell'ex Ospedale Psichiatrico e dell'Ospedale Riabilitativo "Villa Rosa" in via Spolverine a Pergine Valsugana, viene sviluppata sulla base delle indicazioni contenute nella nota datata 19 gennaio 2016 del dott. Lorenzo Gasperi che evidenzia come: "il progetto ha confermato le potenzialità per gli utenti sia come opportunità di reinserimento sociale e per il miglioramento delle capacità relazionali e organizzative, sia come importante elemento di rinforzo rispetto ad interventi di progettazione a fini terapeutico-riabilitativi: buona continuità nell'adesione al progetto e benefici sia dal punto di vista delle condizioni psicopatologiche che dal punto di vista relazionale" ed è in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti per quanto riguarda i lavori, mentre per la gestione sarà in convezione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

DESCRIZIONE INTERVENTI

Presidio Ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana – parco e pertinenze edifici

Superficie a verde mq 9.738 + ml 477 di siepi

I lavori di manutenzione ed abbellimento interessano sempre la parte di proprietà dell'A.P.S.S. costituita da strade, parcheggi, zone a prato, aiuole, siepi e parco – giardino nella zona piana dell'area e nelle pertinenze dei Masi Tre Castagni e S. Pietro. Si prevedono i seguenti interventi:

- manutenzione e pulizia di inizio stagione con sgombero e trasporto a discarica delle ramaglie e del residuo degli schianti causati dalla neve. Gli interventi riguardano le zone a prato, le aiuole, le siepi, il parco-giardino, le rampe ed il riempimento a ridosso del muro di sostegno e della cabina elettrica del nuovo Villa Rosa. Si dovrà provvedere al ripristino dello strato vegetale nelle zone a prato con il riporto di terra vegetale, la concimazione e la stesura di corteccia protettiva nelle aiuole, nonché la potatura di siepi e piante ornamentali.
- sfalcio manuale dell'erba nelle zone non accessibili con le macchine;
- sistemazione di aiuole, di semina zone a prato, di piantumazione di fiori o siepi;

- inaffiamento giornaliero di tutte le fioriere e piante varie presenti sull'intera superficie;
- pulizia canalette, griglie ecc. su strade interne al presidio;
- raccolta di carta e fogliame con relativo svuotamento giornaliero dei cestini.

Ospedale Riabilitativo "Villa Rosa" in via Spolverine n. 84 a Pergine Valsugana – parco e pertinenze edifici

Superficie a verde mq 7.000

Si prevedono interventi di recupero schianti causati dalla neve, di manutenzione, pulizia, sfalcio manuale, decespugliamento ed estirpazione di vegetazione infestante sulle rampe delle varie strade e dei percorsi di accesso e di collegamento degli edifici, nelle zone a verde, nelle aiuole e negli spazi alberati antistanti l'Ospedale ed individuati sulla planimetria allegata, nonché la raccolta di carta e fogliame con relativo svuotamento giornaliero dei cestini.

Sarà attivata la pulizia di canalette e caditoie esistenti su percorsi pedonali e la sistemazione della pavimentazione degli stessi, nonché la posa in opera di arredi quali panchine, tavoli e cestini porta rifiuti. Si prevedono, inoltre, la verniciatura di recinzioni esistenti, la sistemazione delle staccionate, la piantumazione di siepi, l'inerbimento di zone a verde degradate e la realizzazione di tratti di parapetti in legno trattato.

STIMA DEI LAVORI

Come da nota datata 19 gennaio 2016 del dott. Lorenzo Gasperi, gli interventi descritti saranno eseguiti con l'impiego, per un periodo di sei mesi, di lavoratori iscritti nelle liste per una occupazione temporanea in lavori socialmente utili:

- *tipologia "B"* disoccupati da più di 3 mesi con più di 50 anni;
n° 1 caposquadra in possesso di idonea professionalità a tempo pieno a 35 ore settimanali;
- *tipologia "C"* disoccupati invalidi legge 68/99 e *tipologia "D"* disoccupati in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione, disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di garanzia segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione;
n° 13 operai a tempo parziale a 15 ore settimanali.

A. Stima della mano d'opera e dei tempi di attuazione necessari.

Per realizzare i lavori descritti si prevede l'impiego per il periodo di 6 (sei) mesi di una squadra impegnata nel Presidio dell'ex Ospedale Psichiatrico, dell'Ospedale "Villa Rosa" a Pergine Valsugana. La squadra sarà composta da lavoratori individuati, su proposta del Servizio Sanitario Mentale e Servizio Sociale, dalla Lista di Iscrizione Temporanea - anno 2016 – in lavori socialmente utili e precisamente:

- n. 1 caposquadra Lett. "B" a tempo pieno con orario settimanale 35 ore;
- n. 13 lavoratori/lavoratrici Lett. "C-D" a tempo parziale con orario settimanale 15 ore.

B. Composizione della squadra e ore di lavoro.

I lavoratori saranno occupati a Pergine Valsugana nel Presidio dell'ex Ospedale Psichiatrico, nell'Ospedale "Villa Rosa" e così suddivisi:

| Numero | Soggetti | Categoria | Ore | Ore settimanali |
|---------------|-------------|-----------|-----|-----------------|
| 1 | Caposquadra | B | 35 | 35 |
| 13 | Operai | C-D | 15 | 195 |
| Totale | | | | 230 |

N.B.: Il numero dei lavoratori partecipanti al Progetto "Intervento 19" – anno 2016 potrà, per esigenze personali e/o su indicazione del Servizio Sanitario Mentale e del Servizio Sociale, variare in più o in meno all'interno della stessa categoria, nel rispetto del tetto massimo di ore autorizzato dall'Agenzia del Lavoro, con l'approvazione del Progetto "Intervento 19" – anno 2016 per la Zona di Pergine Valsugana.

C. Stima importo lavori

Al fine di quantificare il presunto onere finanziario necessario per la realizzazione degli interventi descritti, si stimano gli importi relativi alla manodopera, materiali, noli attrezzature e trasporti, valorizzandoli ai prezzi unitari determinati dalla Agenzia del Lavoro della PAT e tenendo conto della produttività che caratterizza le maestranze in ispecie:

1. Stima manodopera:
n. 5.980 ore complessive (26 sett. x 230 ore a settimana) Euro 44.299,62.=
2. Stima dei materiali:
Carburante, carpenteria metallica, chioderia, materiale accessorio, concime presemina organico minerale, concime post emergenza, sementi prati intensivi, terreno vegetale, cemento ed inerte misto per cls, corteccia, (stabilizzato calcareo, vernici, diluenti, antiruggine, pennelli, impregnante per legno, paleria trattata per recinzioni, panchine, tavoli, cestini porta rifiuti). a stima Euro 7.500,00.=
3. Stima dei noli e trasporti
Decespugliatore, escavatore, terna, furgone, autocarro a stima Euro 4.500,00.=

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Zona Pergine – anno 2016

1) Importo lavori in appalto:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Mano d'opera | Euro 44.299,62.= |
| Oneri di gestione | Euro 11.074,91.= |
| Coordinatore di cantiere | Euro 4.466,77.= |
| Totale importo lavori presunto | Euro 59.841,30.= |

2) Somme a disposizione:

| | |
|---|-------------------------|
| Materiali | Euro 7.500,00.= |
| Noli e trasporti | Euro 4.500,00.= |
| Imprevisti (circa 5%) | Euro 3.592,06.= |
| Oneri fiscali IVA (22%) | Euro 16.595,34.= |
| Totale somme a disposizione presunto | Euro 32.187,40.= |

Importo totale del Progetto Zona Pergine

Euro 92.028,70.=

Contributo stimato dell'Agenzia del Lavoro

Eur 46.357,78.=

Importo presunto a carico dell'A.P.S.S. – Progetto – Zona Pergine

Euro 45.670,92.=

PERGINE

PLANIMETRIA 1:2000

